

Le supplenze brevi in emergenza sanitaria

I chiarimenti del MI sul DL 18

In data 5 aprile inviata alle istituzioni scolastiche la nota 8615, inerente ai chiarimenti sulla possibilità di prorogare i contratti ai supplenti brevi e saltuari durante l'emergenza sanitaria, in applicazione dell'articolo 121 del DL 18/2020 e della nota esplicativa del MI n. 392 del 18 marzo scorso. Il chiarimento precisa che il rispetto del contenimento dei costi del budget, previsto nel capitolo di bilancio del ministero dell'istruzione, è calcolato su base nazionale e non per singola istituzione scolastica.

La direzione generale del MI sostiene che da un analitico esame degli incarichi di supplenza breve e saltuaria conferiti dalle istituzioni scolastiche, da ultimo, nel mese di marzo, può evincersi che il numero complessivo dei contratti stipulati e la relativa spesa sono, nel periodo della rilevazione, in linea con l'andamento storico dell'ultimo triennio. Sicché la finalità perseguita dalla norma risulta conseguita dal sistema scolastico nazionale, salvaguardando il livello occupazionale del personale a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 121 DL n. 18/2020.

Ne consegue che non sono previsti incrementi ulteriori nel bilancio dello Stato per sostenere la spesa per supplenze brevi.

Pertanto, le istituzioni scolastiche continueranno ad applicare la norma ordinaria anche durante il periodo di emergenza sanitaria.

La proroga del contratto al supplente breve, in caso di rientro del titolare prima del 30 aprile, non potrà essere applicata, mentre sarà consentito solo in caso di prosieguo dell'assenza del titolare stesso anche durante la sospensione dell'attività didattica per l'emergenza sanitaria. Ciò per consentire il prosieguo della didattica a distanza del supplente.

Stesso discorso, ovviamente, vale per il personale ATA. In particolare ricordiamo che l'eventuale proroga del personale il cui profilo professionale non consente l'attivazione del lavoro agile (collaboratore scolastico, etc..) non avrà fondamento giuridico legittimo.

La nota in esame conclude che la direzione generale del MI invierà ulteriori istruzioni in merito alla verifica dell'andamento dei livelli occupazionali del personale a tempo determinato, nel rispetto del citato articolo 121 del DL 18 ed invita le istituzioni scolastiche ad inserire, tempestivamente al SIDI tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria, in sostituzione del docente assente, stipulati entro la data del 15 aprile pv.

Orta di Atella, 5 aprile 2020

Vincenzo Carrella